

COMUNE DI CANEGRATE - PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 32	DATA 29-05-2025
OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE ANNO 2025		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTICINQUE** ADDI **VENTINOVE** DEL MESE DI **MAGGIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA		X		BUTTIGLIERI MARIA ANGELA	X		
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE ANNO 2025.

Rientra il Vice Sindaco Davide Spirito.
Componenti presenti in aula n. 16 su n.17.
E' assente la Consigliera: Anna Garegnani.

E' inoltre presente l'Assessore esterno Maurizio Maria Tomio.

Il Sindaco illustra l'argomento. Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri, come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2018 il Comune di Canegrate ha approvato il Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021;

Il suddetto Regolamento si è reso necessario a seguito dell'introduzione della misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai fini della determinazione ed applicazione della quota variabile della tariffa;

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del Servizio Integrato dei Rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

L'articolo 52 del Dlgs n. 446 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, recita: "*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei*



contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

L'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

La sopraccitata Legge n. 147 ha disposto un'articolazione della nuova imposta in tre differenti entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 639 a 705:

al **comma 639**: *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;*

al **comma 651**: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

al **comma 702**: *“Fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446”;*

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 738 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

La Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF)” ha prospettato l'adozione di un approccio graduale al fine di contemperare, da un lato l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate di prestazione (qualità e quantità) e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti;

La soprannominata Delibera ARERA ha altresì dettato prescrizioni in tema di qualità che vanno ad incidere sul Regolamento Comunale per l'Applicazione della TARI ed in particolare:

1. Modalità per l'attivazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (articolo 6 Allegato A);
2. Modalità per la variazione o cessazione del servizio (articolo 10 Allegato A);
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione (articolo 11.3 Allegato A);
4. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti (art. 27 Allegato A);



5. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti (articolo 28 Allegato A);

CONSIDERATO CHE:

Analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati, le eventuali Agevolazioni Tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi vengono compensate tramite una specifica componente perequativa da applicare alle utenze del Servizio dei Rifiuti Urbani, allo scopo di limitare l'utilizzo di giacenze esistenti presso altri conti di gestione, ovvero sia istituire le Componenti Perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del Servizio Gestione dei Rifiuti Urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI. A tale fine, bisogna istituire un Conto destinato alla copertura delle Agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che verrà alimentato dalla componente tariffaria di cui al punto precedente; e, in coerenza con quanto previsto per gli altri conti perequativi, attribuire la gestione di tale Conto a CSEA;

La Delibera ARERA 3 agosto 2023, n. 386 ha stabilito all' articolo 2, dell'Allegato A che:

"2.1 A decorrere dall'1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti Componenti Perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la Tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei Costi di Gestione dei Rifiuti accidentalmente pescati e dei Rifiuti volontariamente raccolti, espressa in Euro/Utenza per anno in attuazione dell'articolo 2 della Legge 60/22 e dei Rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 60/22.;*
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;*

2.2 La Componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 Euro/Utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di Rifiuti accidentalmente pescati e dei Rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

2.3 La Componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 Euro/Utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

2.4 Le Componenti Perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle Entrate Tariffarie di riferimento per il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani";

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A, le Componenti Perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la Gestione dei Rifiuti accidentalmente pescati e dei Rifiuti volontariamente raccolti (denominato: Conto UR1) e il Conto per la copertura delle Agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (denominato: Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA).



Ulteriormente, la citata Delibera prevede che gli Operatori del Settore Rifiuti (ovverosia Gestori dell'Attività di Gestione Tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono la suddetta attività in economia e le Autorità di Sistema Portuale) compilino e trasmettano alla CSEA, entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno "a"), una dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, contenente il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (anno di fatturazione), indipendentemente dai relativi incassi. I medesimi Operatori dovranno versare a CSEA entro il 15 marzo 2025 gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio;

Con Circolare n. 59 del 28 ottobre 2024 CSEA ha confermato che le Componenti Perequative sono applicate ad utenza, ove per tale termine, nell'allegato A, Delibera ARERA n.386/2023, viene richiamata la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017:

"L'utenza corrisponde all'unità elementare di tassazione della TARI, in base alla quale avviene la ripartizione del carico tributario annuale della Tassa Rifiuti, intesa come "punto di conferimento", per cui si conteggerà una singola utenza sia nel caso di abitazione con annesse pertinenze, sia nel caso di utenze non domestiche le cui aree sono state ripartite per destinazione d'uso";

In particolare, la corresponsione delle Componenti Perequative non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella Delibera ARERA n.386/2023. Tale corresponsione caratterizza, quindi, l'oggetto di un rapporto obbligatorio tra il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell'utenza e il soggetto versante individuato nell'Operatore che funge da cassa per CSEA;

Nonostante quanto stabilito dal DPCM n. 24 del 21.01.2025 avente ad oggetto: *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle Agevolazioni Tariffarie in favore degli utenti domestici del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani in condizioni economico-sociali disagiate"* l'attuazione del Decreto avverrà successivamente in base alla pubblicazione della Deliberazione da parte di ARERA;

Considerata, infine, la Delibera di ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la seguente componente perequativa unitaria, che si applica a tutte le utenze del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24/2025 *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*:

- *UR3,a*, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 6,00 Euro/Utenza;



Tale componente viene istituita al fine di consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria denominata "bonus sociale sui rifiuti" di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, prevista a favore degli "utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530,00 Euro, elevato a 20.000,00 Euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento";

Per l'anno 2025, per espressa disposizione di ARERA, i Gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF, che così recita: "In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione";

Quest'ultima deroga consente esplicitamente alla possibilità di procedere alla riscossione della TARI 2025 ravvicinando la frequenza delle scadenze, permettendo al Comune di avere i tempi tecnici necessari per poter applicare la UR3,a già nell'avviso TARI emesso per l'anno 2025;

Successive disposizioni di ARERA completeranno la disciplina dell'effettiva erogazione del bonus alle utenze aventi diritto;

DATO ATTO CHE:

Si ritiene necessario, per quanto sopra espresso, ai fini di rispondere al nuovo dettato normativo di cui alla Delibera ARERA n. 386/2023, procedere alla revisione parziale del vigente Regolamento TARIP come indicato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art.1, comma 2. Oggetto del Regolamento;

Art. 6, comma 4. Presupposto per l'applicazione del Tributo;

Art. 7, comma 3. Soggetti passivi

Art. 10, comma 2-3c. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 15, commi 3-4. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori

Art. 17, commi 1-2-9-10. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18, commi 1-2-4-5-6-9. Tariffe per le utenze non domestiche

Art. 19, commi 1-4-8. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 21, comma 4. Tributo giornaliero

Art. 22, commi 2-3. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)



Art. 22 bis. Componenti perequative

Art. 23, comma 2. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 25, commi 3-6-9. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Art. 32, commi 1-2-3-5. Accertamento

Art. 33, commi 1-7. Sanzioni

Art. 34, comma 5. Riscossione

Art. 35, comma 2. Interessi

Art. 38, comma 5. Contenzioso

VISTI:

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno 2021 "Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale";

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.2023: "Approvazione Modifiche Parziali al Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale";

Il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Matteo Matteucci – Maria A. Buttiglieri – Christian Fornara – Francesco Capriglione – Giovanni Ingrassia) espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di Approvare gli articoli soggetti a revisione e precisamente:

Art.1, comma 2. Oggetto del Regolamento;

Art. 6, comma 4. Presupposto per l'applicazione del Tributo;

Art. 7, comma 3. Soggetti passivi

Art. 10, comma 2-3c. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 15, commi 3-4. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di



sacchi/contenitori

Art. 17, commi 1-2-9-10. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18, commi 1-2-4-5-6-9. Tariffe per le utenze non domestiche

Art. 19, commi 1-4-8. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 21, comma 4. Tributo giornaliero

Art. 22, commi 2-3. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

Art. 22 bis. Componenti perequative

Art. 23, comma 2. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 25, commi 3-6-9. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Art. 32, commi 1-2-3-5. Accertamento

Art. 33, commi 1-7. Sanzioni

Art. 34, comma 5. Riscossione

Art. 35, comma 2. Interessi

Art. 38, comma 5. Contenzioso

3. Di approvare il Prospetto (Allegato A) del Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale soggetta a revisione anno 2025;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;
5. Di trasmettere copia del presente atto ad AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Matteo Matteucci – Maria A. Buttiglieri – Christian Fornara – Francesco Capriglione – Giovanni Ingrassia) espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

Allegati:

1. Parere Dlgs n. 267/2000;
2. Revisione Regolamento anno 2025.



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 17 GIU. 2025 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 17 GIU. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 9 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li, 17 GIU. 2025



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 85.2 del vigente Statuto comunale
Dal _____ al _____
Entra in vigore il _____